

NORME STATUTARIE PRECEDENTI	MODIFICHE APPORTATE IL 25 FEBBRAIO 2020
<p>Art. 17 - Composizione e nomina - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle</p>	<p>Art. 17 - Composizione e nomina - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.</p> <p>La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale -di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle</p>

<p>liste da parte della Società.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>Ogni legittimato al voto può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.</p> <p>Eventuali incompletezze e irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.</p> <p>Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il</p>	<p>liste da parte della Società.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, <u>in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.</u></p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>Ogni legittimato al voto può votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.</p> <p>Eventuali incompletezze e irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.</p> <p>Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di</p>
---	---

<p>maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesta dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili nonché il rispetto della disciplina pro tempore</p>	<p>Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesta dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C.,</p>
--	---

<p>vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.</p> <p>Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.</p>	<p>assicurando il rispetto dei requisiti applicabili nonché il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.</p> <p>Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.</p>
<p>Art. 24 - Collegio sindacale</p> <p>Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale di applicano le disposizioni di legge e di regolamento nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>I soci che intendono presentare una lista di candidati devono essere titolari al momento della presentazione della stessa di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell'art. 147 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di</p>	<p>Art. 24 - Collegio sindacale</p> <p>Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale di applicano le disposizioni di legge e di regolamento nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, <u>in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra i generi, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente.</u> in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>I soci che intendono presentare una lista di candidati devono essere titolari al momento della presentazione della stessa di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell'art. 147 ter</p>

<p>legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo non scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:</p> <ul style="list-style-type: none">- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.	<p>del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.</p> <p>Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p> <p>I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo non scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:</p> <ul style="list-style-type: none">- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.
--	--